



## COMUNE di POZZONOVO

Provincia di Padova

---ooOoo---

Copia

### DETERMINAZIONE N. 252 del 13/11/2025

#### AREA 1^ - AMMINISTRATIVA

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 36/2023 CON AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE PROFESSIONALE PRESSO IL COMUNE DI POZZONOVO, ALL'OPERATORE ECONOMICO UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE. – CIG: B91803857D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA .

#### VISTI:

- il D.Lgs. 267/00 TUEL - Enti Locali e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione della nota di aggiornamento del DUP del triennio 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 30.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 17.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto l'approvazione del PEG del triennio 2025-2027", aggiornato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 28.07.2025;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 06.11.2025, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "VARIAZIONE D'URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 (ESERCIZIO 2025), AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 4, D.lgs. 267/2000. VARIAZIONE N. 7.";
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n. 6 del 25.06.2025 relativo alla nomina della sottoscritta in qualità di Responsabile E.Q. dell'Area 1^ Amministrativa;

**ATTESO** che a decorrere dallo 01.01.2015 vigono i nuovi principi contabili sanciti dal D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011, coordinato con il D.Lgs. n. 126 del 10.08.2014;

**VISTA** la propria competenza in forza degli atti sopra citati;

**PREMESSO** che la Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", descrive che per "servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia e dispone che i comuni siano titolari delle funzioni

amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale;

**RICHIAMATA** la legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 recante: “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario” che, all’art. 13, comma 1, lett. a) riconosce ai comuni — singoli o associati —, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la titolarità delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, con l’obiettivo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi della citata legge nelle forme giuridiche e negli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini;

**ATTESO** che si rende necessario procedere all’affidamento del servizio di assistenza sociale professionale, al fine di garantire una risposta adeguata e qualificata ai bisogni della popolazione, agevolare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e potenziare l’efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di servizio;

**RILEVATO**, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

**VISTI** i seguenti articoli del D.Lgs. n. 36/2023:

- art. 1 "Principio del risultato", che costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per la valutazione della responsabilità del personale che svolge funzioni nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
- art. 2 "Principio della fiducia" del D.Lgs. n. 36/2023, che fonda l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, favorendo e valorizzando l'iniziativa e l'autonomia decisionale con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- art. 3 "Principio dell'accesso al mercato" del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede il favore, secondo le modalità indicate dal codice, per l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- art. 17, comma 3 "Fasi delle procedure di affidamento" del D.Lgs. n. 36/2023, che dispone la conclusione delle procedure di selezione nei termini indicati nell'allegato I.3 "Termini delle procedure di appalto e di concessione";
- art. 21 "Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici", che dispone che tutte le attività inerenti al ciclo di vita sono gestite attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili di cui al successivo articolo 22 "Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (eprocurement)";

**RICHIAMATI:**

- l’art. 25, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici [...]; l’art. 19 del Codice dei contratti pubblici, in materia di principi e diritti digitali, il quale dispone che le “stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale [...] garantiscono l’esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica [...]”;
- l’art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che, con riferimento all’affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la seguente modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice;
- che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023;
- l'art. 62, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti [...];

**CONSIDERATO** che l'affidamento in questione è di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d);

**RILEVATO CHE:**

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 prevede che, "in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale";
- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" il quale dispone che "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

**DATO ATTO CHE**, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- 1) il fine che si intende perseguire è quello di garantire una risposta adeguata e qualificata ai bisogni della popolazione, agevolare lo sviluppo dei servizi sociali comunali e potenziare l'efficacia degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi di servizio;
- 2) l'oggetto della procedura riguarda l'affidamento del servizio per l'assistenza sociale professionale;
- 3) le modalità di scelta del contraente: mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 36/2023;
- 4) la durata dell'appalto: fino al 31.12.2025;
- 5) il valore stimato dell'appalto (art. 14 D.Lgs. 36/2023): 4.949,10, euro oltre IVA 5 %;
- 6) il contratto è stipulato in forma scritta mediante sottoscrizione digitale di entrambe le parti dell'offerta economica tramite apposita piattaforma di e-procurement MEPA;
- 7) ulteriori clausole essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione presente all'interno della procedura di affidamento;

**CONSIDERATO** che, tra le iniziative di acquisto attive presso la piattaforma gestita da CONSIP S.p.A., affidataria dell'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, non sono contemplate le categorie relative alle prestazioni in oggetto;

**RITENUTO** di procedere ad affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, poiché tale procedura garantisce di attuare i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dallo stesso D. Lgs. 36/2023;

**DATO ATTO CHE:**

- si è ritenuto opportuno acquisire il servizio in parola mediante il ricorso allo strumento della trattativa diretta all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
- per l'affidamento del servizio di che trattasi è stata individuata la ditta/azienda specializzata nell'erogazione delle prestazioni di cui al presente affidamento;

**RILEVATO** che, ai fini della corretta individuazione dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 35 del medesimo decreto, il servizio di cui trattasi rientra nella categoria dei "Servizi sociali", identificata dal Codice CPV 85320000-8 – Servizi sociali;

**DATO ATTO** che al tal fine in data 11.11.2025, avvalendosi della piattaforma telematica Mepa Consip s.p.a., è stata attivata una trattativa diretta con richiesta di offerta (codice identificativo della procedura ID negoziazione n: 5800445) per l'affidamento in parola con l'operatore economico UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Rovigo 69, Este (PD) 35042 P.IVA 04967470289 (termine ultimo per l'invio dell'offerta fissato alle ore 12.00 del giorno 13.11.2025);

**VISTA** l'offerta presentata in data 13.11.2025 dall'operatore economico interpellato, tramite Trattativa Diretta Mepa n. 5800445, UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Rovigo 69, Este (PD) 35042 P.IVA 04967470289 per un importo pari a euro 4.949,10 relativamente al servizio per l'assistenza sociale professionale in attività esterne e di front office;

**RITENUTA** congrua la suddetta offerta, e ritenuto, pertanto, di affidare all'operatore economico UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE come più sopra generalizzato, l'appalto in parola per un importo complessivo di euro 5.196,55 Iva 5% compresa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**VERIFICATI**, con riferimento all'operatore economico individuato:

- la regolarità contributiva accertata mediante acquisizione del DURC Numero Protocollo INAIL\_51496940 Data richiesta 05/11/2025 Scadenza validità 05/03/2026;
- la dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prevista dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010, acquisite agli atti dell'ente con prot. n. 9749 del 13.11.2025;

**DATO ATTO** che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, in conformità con quanto previsto dall'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei suddetti requisiti anche a campione, secondo le modalità predeterminate annualmente dall'Ente, con conseguente risoluzione del contratto e comunicazione all'ANAC in caso di esito negativo;

**RITENUTO** di impegnare, a favore dell'operatore economico UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, la somma di euro € 4.949,10 oltre IVA del 5% pari a € 247,45, per un totale complessivo di € 5.196,55 (IVA inclusa), per il servizio di assistenza sociale professionale – CIG: B91803857D, relativa al

periodo 14.11.2025 – 31.12.2025;

**RITENUTO** di imputare la somma complessiva di € 5.196,55 (IVA 5% inclusa) al Capitolo 4120/1888/99 “Servizi ed interventi di assistenza domiciliare rivolti agli anziani e ai soggetti a rischio di esclusione sociale” del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025;

**VERIFICATO CHE**, ai sensi di quanto disposto dall’art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**RICHIAMATO** l’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in particolare il comma 10 in cui si prevede che, nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista una un’opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante;

**DATO ATTO** che nel capitolato relativo all’appalto per il servizio in oggetto è prevista la facoltà di esercitare, analogamente a quanto disposto ai sensi dell’art. 120, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, l’opzione di proroga del contratto per un periodo pari a n. 2 (due) mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere;

**PRECISATO** che, alla scadenza di ciascun periodo contrattuale, il Comune si riserva, comunque, di attivare l’opzione di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara, presuntivamente quantificato in n. 4 (quattro mesi), come da capitolato relativo all’appalto per il servizio in oggetto;

**DATO ATTO**, altresì, che il valore complessivo stimato del presente appalto per l’eventuale durata di 7,5 (sette e mezzo) mesi (comprensivo della eventuale prosecuzione di mesi n. 4, c.d. “proroga tecnica”) risulta pari a € 24.745,50 oltre IVA al 5% pari a € 1.237,28 per un importo totale complessivo di € 25.982,78;

**DATO ATTO CHE** al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG): B91803857D;

**PRESO** atto che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 il RUP è la dott.ssa Francesca Meneghini e che la stessa dichiara ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 ed art. 16 del D.Lgs. 36/2023, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in corso;

**RICORDATO** infine, come stabilito da A.N.A.C. con propria Deliberazione n. 163 del 22.12.2015, che la procedura di affidamento di cui trattasi - relativa a prestazioni di importo netto inferiore ad € 40.000,00 - risulta esente dalla contribuzione di cui all’art. 1, comma 65, della Legge n. 266/2005, che pone le spese di funzionamento dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (ora A.N.A.C.) a carico del mercato di competenza per la parte non coperta dal finanziamento a carico del bilancio dello Stato;

**VISTI** gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili del servizio e le relative competenze in materia contrattuale;

**DATO ATTO** che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Responsabile del Servizio rilascia il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000 attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

**PRESO ATTO:**

- che il Responsabile del Servizio finanziario ha effettuato il controllo contabile esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

- che allo stesso sarà sottoposto il presente atto per il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

**DATO ATTO** di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6 bis della legge 241/90 e dagli art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013;

### **DETERMINA**

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di affidare per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati il servizio per l'assistenza sociale professionale all'operatore economico UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Rovigo 69, Este (PD) 35042 P.IVA 04967470289, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 (trattativa Diretta MEPA – RDO N. 5800445);
- 3) di impegnare, a favore dell'operatore economico UN MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale in Via Rovigo 69, Este (PD) 35042 P.IVA 04967470289, la somma di euro € 4.949,10 oltre IVA del 5% pari a € 247,45, per un totale complessivo di € 5.196,55 (IVA inclusa), per il servizio di assistenza sociale professionale – CIG: B91803857D, relativa al periodo 14.11.2025 – 31.12.2025
- 4) di imputare la somma complessiva di € 5.196,55 (IVA 5% inclusa) al Capitolo 4120/1888/99 “Servizi ed interventi di assistenza domiciliare rivolti agli anziani e ai soggetti a rischio di esclusione sociale” del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025;
- 5) di precisare che il Comune di Pozzonovo si riserva la facoltà di esercitare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'opzione di proroga del contratto per un periodo pari a n. 2 (due) mesi, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere, come da capitolato relativo all'appalto per il servizio in oggetto;
- 6) di precisare che, alla scadenza di ciascun periodo contrattuale, il Comune si riserva, comunque, di attivare l'opzione di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara, presuntivamente quantificato in n. 4 (quattro mesi), come da capitolato relativo all'appalto per il servizio in oggetto;
- 7) di precisare, inoltre, che alla scadenza di ciascun periodo contrattuale, il Comune si riserva, comunque, di attivare l'opzione di proroga del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara, presuntivamente quantificato in n. 4 (quattro mesi);
- 8) di dare atto, altresì, che il valore complessivo stimato del presente appalto per l'eventuale durata di 7,5 (sette e mezzo) mesi (comprensivo della eventuale prosecuzione di mesi n. 4, c.d. “proroga tecnica”) risulta pari a € 24.745,50 oltre IVA al 5% pari a € 1.237,28 per un importo totale complessivo di € 25.982,78;
- 9) di dare atto che il CIG attribuito al presente affidamento è B91803857D, e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii;
- 10) di dare atto che il contratto sarà stipulato in forma scritta mediante sottoscrizione digitale di entrambe

le parti dell'offerta economica tramite apposita piattaforma di e-procurement MEPA;

- 11) di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 12) di dare atto che il presente provvedimento costituisce "Determinazione a contrarre" ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- 14) di rendere noto, a norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Francesca Meneghini e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0429/773222 o a mezzo e-mail: [segreteria@comune.pozzonovo.pd.it](mailto:segreteria@comune.pozzonovo.pd.it). Il suddetto Responsabile del Procedimento dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, e dell'art. 6 e 7 del D.P.R. n.62/2013, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente affidamento ed il soggetto aggiudicatario;
- 15) di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023, per il presente provvedimento non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse tra il firmatario del presente atto e i destinatari finali dello stesso;
- 16) di sottoporre il presente atto al Responsabile del Servizio finanziario per il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;
- 17) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 37 D.Lgs. 33/2013 e art. 28 D.Lgs. 36/2023) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente – sottosezione "Provvedimenti – Provvedimenti dei dirigenti" e sottosezione "Bandi di Gara e contratti" del sito web dell'Ente.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**MENEGHINI Francesca**

Documento Firmato Digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
(Codice dell'amministrazione digitale)

